

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 72° - Numero 21

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 11 maggio 2018

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 maggio 2018, n. 8.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale pag. 2



l'abbattimento dei tempi di attesa per l'accesso ai centri pubblici di riabilitazione, nonché la costruzione della rete assistenziale rivolta a soggetti con autismo, minori, ragazzi, adolescenti e adulti come da linee guida regionali.

3. L'Assessore regionale per la salute individua il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo tra gli obiettivi dei direttori generali delle ASP, a pena di decadenza dei relativi incarichi.

Art. 73.

Zone franche per la legalità

1. Nei comuni attualmente sottoposti alle procedure di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che lo siano stati nel corso degli ultimi dieci anni, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno per l'istituzione della zona franca per la legalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, si applicano i benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge regionale n. 15/2008, anche qualora la popolazione residente sia inferiore a cinquantamila abitanti.

Art. 74.

Norme in materia di consorzi agrari e di Enotecche regionali

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, si applicano anche al personale dei Consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2014.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 420 migliaia di euro.

3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere per tre anni un contributo ai comuni in cui ricadono le Enotecche regionali per le spese di avviamento e di gestione dell'attività di Enoteca regionale, istituita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, così determinato: 120 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, 80 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019 ed 80 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 280 migliaia di euro, alla quale si fa fronte con le risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Art. 75.

Norme in materia di sanità penitenziaria

1. Al fine di garantire la continuità assistenziale alla popolazione detenuta e di non disperdere l'acquisita, specifica professionalità del personale sanitario che opera negli istituti di pena, e nella fattispecie dei "medici incaricati provvisori", in considerazione della specificità del contesto in cui opera tale personale sanitario, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel